



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

AREA II

Milano, data del protocollo

Trasmissione via pec

Ai Signori Sindaci

Al Signor Commissario Straordinario

Ai Sigg. Segretari Comunali

Ai Sigg. Ufficiali Elettorali

dei Comuni di:

Arese - Bareggio - Basiglio -

Bellinzago Lombardo - Bresso -

Calvignasco - Cerro Maggiore -

Cinisello Balsamo - Cisliano -

Cologno Monzese - Gorgonzola -

Zibido San Giacomo

Al Sig. Presidente la Corte d'Appello di

MILANO

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e

Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per

la Lombardia C/O Corte d'Appello di

MILANO

Agli Uffici Centrali Elettorali

C/O Tribunale di:

MILANO - MONZA - PAVIA -

LODI - BUSTO ARSIZIO

Al Sig. Questore di

MILANO

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei

Carabinieri di

MILANO

Al Comandante Provinciale della Guardia di

Finanza di

MILANO



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

*Al Signor Presidente della Giunta Regionale
della Lombardia*

MILANO

Al Signor Sindaco della Città Metropolitana di

MILANO

*Ai Signori Responsabili dei Partiti e
Movimenti Politici*

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. **(Circolare Ministero dell'Interno n. 38/2023)**

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, **dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile 2023**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.212/1956 citata, le Giunte comunali nei comuni interessati alle consultazioni in oggetto dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte Comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno dare immediata



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questa Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, anche ai sindaci dei comuni stessi.

2. *Inizio della propaganda elettorale; riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda.*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 14 aprile 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 14 aprile 2023, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4. *Uso di locali comunali*

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

5. *Agevolazioni fiscali*

Nei novanta giorni precedenti le elezioni, ai sensi degli articoli 18 e 20, comma 2 della legge 10 dicembre 1993 n.515, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

6. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

7 Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 29 aprile 2023**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

8 Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 13 a lunedì 15 maggio 2023**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

9 Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Le SS.LL, per i profili di rispettiva competenza o interesse, sono invitate alla rigorosa e puntuale osservanza delle suindicate prescrizioni.

p. il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Manno)

LV/MS